SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1657)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VELLA e JANNELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1986

Integrazioni alla disciplina relativa alla legalizzazione e autenticazione delle firme

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata e integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390, dispone che le firme delle quali si chiede l'autenticazione devono essere apposte davanti ai soggetti ai quali tale compito è attribuito.

Il legislatore, opportunamente, ha indicato varie categorie di persone abilitate a questa operazione (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco) con l'evidente intento di renderla più spedita, nell'interesse della collettività, lasciando, da un lato, ai cittadini di scegliere fra più soluzioni ed evitando, dall'altro, pericolosi ritardi nell'evasione delle richieste, ove la competenza fosse attribuita, in via esclusiva, a una data categoria di pubblici funzionari.

Non sembra, tuttavia, che la disciplina del servizio delle autenticazioni possa dirsi completa ed esauriente, ove si ponga mente alla situazione di chi, dovendo fare autenticare la propria firma, si trovi nell'assoluta impossibilità, per impedimento fisico, o di altra natura, di raggiungere l'ufficio presso il quale la firma stessa debba essere apposta davanti al soggetto abilitato a raccoglierla (si pensi a persone gravemente inferme, o ricoverati nei cronicari, case di riposo o di cura, infermerie, cliniche convenzionate, eccetera).

In situazioni siffatte, pare non sia infrequente il caso che il competente personale dei comuni effettui l'autenticazione di firme non apposte in sua presenza, ma raccolte da altro personale (ad esempio guardie municipali), all'uopo incaricato di recarsi presso l'abitazione o la dimora degli interessati.

È, però, da notare in proposito che, nonostante il caso sia determinato da ragioni umanitarie, trattasi pur sempre di fatto illecito, atteso che l'autenticazione in quel modo eseguita altro non significa che attestare come avvenuto davanti al pubblico ufficiale un fatto (sottoscrizione) avvenuto, invece, in presenza non sua, presso la sede municipale, ma di altri, in altra sede.

Nè sarebbe possibile, poi, sotto il profilo giuridico, legalizzare l'autentica, ricorrendo

all'espediente di inserire nella formula riportata in calce alla firma, che l'autenticazione è avvenuta a domicilio dell'interessato.

Si potrebbe osservare che l'inconveniente, per le persone impossibilitate a recarsi presso l'ufficio del funzionario abilitato ad eseguire l'autenticazione, è evitabile col ricorso al notaio, unico legittimato, secondo la legge notarile, a raccogliere la firma nel luogo ove esse si trovino, ma è facile replicare che quel ricorso trova due gravi ostacoli: uno di carattere oggettivo, consistente nel fatto che non tutti i comuni hanno sedi notarili; l'altro, soggettivo, riguardante il sacrificio economico, legato alla corresponsione dell'onorario per la prestazione professionale del notaio, che può essere pesante per i soggetti meno abbienti, specie quando l'impresa non valga la spesa.

D'altro canto, non sarebbe nemmeno pensabile distogliere il notaio dalle sue funzioni più tipiche e più remunerative, per fargli compiere gratuitamente o quasi, quella della raccolta, fuori dal suo studio, delle firme da autenticare.

Si rende, pertanto, necessario, ove si voglia veramente prendere in considerazione l'interesse di tutti i cittadini, anche e soprattutto di quelli meno abbienti, consentire agli enti pubblici capillarmente presenti in ogni più remoto angolo della Repubblica e più direttamente a contatto con gli abitanti, cioè i comuni, di attendere, attraverso il segretario, o il funzionario incaricato dal sindaco, all'autenticazione delle firme — nei richiamati casi di legittimo, grave impedimento degl interessati — anche fuori della sede dell'ente, nei luoghi ove essi si trovino (abitazione, casa di riposo, cronicario, casa di cura, clinica).

In tal senso si propone di integrare l'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sia pure con l'opportuna cautela di richiedere che il legittimo impedimento del cittadino, a recarsi dal pubblico ufficiale abilitato ad autenticarne la firma, sia validamente accertato.

Ciò significherebbe adeguare veramente l'azione delle civiche amministrazioni agli interessi della collettività.

Per quanto concerne poi i ricoverati presso enti pubblici ospedalieri, si propone di integrare il citato articolo 20 abilitando all'autenticazione delle firme i direttori amministrativi o sanitari.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Dopo l'articolo 20-*bis* della legge 4 gennaio 1968, n. 15, introdotto dalla legge 11 maggio 1971, n. 390, è aggiunto il seguente:

« Art. 20-*ter*. — Nei casi di grave impedimento validamente accertato, l'autenticazione, ad opera del segretario comunale o di altro funzionario incaricato dal sindaco, può avvenire a domicilio.

L'autenticazione delle sottoscrizioni di degenti di strutture ospedaliere pubbliche può essere operata dai vari direttori amministrativi o sanitari ».